

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARSI PRESSO GLI IMMOBILI DI DISCO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG N. 7797342A2A

INDICE

| | |
|--|----|
| art. 1 oggetto dell'appalto | 4 |
| art. 2 ammontare dell'appalto | 5 |
| art. 3 modalità di esecuzione degli appalti specifici/ordinativi | 8 |
| art. 4 documenti che fanno parte dell'appalto specifico | 10 |
| art. 5 tipologia di prestazioni richieste | 10 |
| art. 6 prestazioni manutentive | 12 |
| art. 7 servizio di reperibilità | 13 |
| art. 8 tempi di intervento | 13 |
| art. 9 contabilizzazione | 13 |
| art. 10 danni a terzi e responsabilità civili e penali | 14 |
| art. 11 oneri e obblighi a carico dell'impresa | 15 |
| art. 12 variazione del numero dei fabbricati | 19 |
| art. 13 interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto | 20 |
| art. 14 direttore di cantiere | 20 |
| art. 15 norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi | 20 |
| art. 16 programma esecutivo dei lavori | 21 |
| art. 17 sospensioni e proroghe | 22 |
| art. 18 oneri per la sicurezza | 22 |
| art. 19 assicurazione a carico dell'impresa | 22 |
| art. 20 norme generali di sicurezza | 23 |
| art. 21 subappalto | 23 |
| art. 22 pagamento dei subappaltatori | 25 |
| art. 23 ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione | 25 |
| art. 24 termini per il collaudo | 26 |
| art. 25 presa in consegna anticipata dell'opera | 26 |
| art. 26 oneri e obblighi a carico dell'appaltatore | 26 |
| art. 27 proprietà dei materiali di scavo e di demolizione | 27 |
| art. 28 custodia del cantiere | 27 |
| art. 29 cartello di cantiere | 27 |
| art. 30 danni da forza maggiore | 28 |
| art. 31 verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto | 28 |
| art. 32 penali | 29 |
| art. 33 risoluzione del contratto | 29 |
| art. 34 emissione fatture e pagamenti | 32 |
| art. 35 obblighi dell'appaltatore, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | 36 |
| art. 36 cauzione definitiva | 38 |
| art. 37 cessione del contratto | 38 |
| art. 38 recesso | 39 |
| art. 39 recesso dal contratto da parte dell'affidatario | 39 |
| art. 40 clausola di salvaguardia | 39 |
| art. 41 responsabile unico del procedimento | 39 |
| art. 42 direttore dei lavori | 39 |
| art. 43 stipula del contratto e spese relative | 40 |

| | |
|---------------------------------|----|
| art. 44 tutela della privacy | 40 |
| art. 45 foro competente | 40 |
| art. 46 clausola compromissoria | 40 |
| art. 47 norme di rinvio | 40 |

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare la manutenzione ordinaria presso gli immobili di DiSCo adibiti a uffici amministrativi e residenze universitarie ed articolati presso le seguenti sedi:

- Sede Centrale DiSCo
- Presidi di Roma Città metropolitana (Presidio Sapienza – Presidio Tor Vergata – Presidio Roma Tre)
- Ulteriori presidi utili per la realizzazione di progetti finanziati con FSE.

Tab. n. 1: Elenco degli immobili (Uffici, CED e residenze universitarie) interessati dall'appalto:

| Sede | Denominazione | Indirizzo |
|-----------------------|-----------------------|---|
| DiSCo – Sede Centrale | - Uffici Amm.vi | Via Cesare De Lollis, 24/B - Roma |
| | - Uffici CED | Via Cesare De Lollis, 20 - Roma |
| Presidio Sapienza | Uffici Amministrativi | Via Cesare De Lollis, 20-22 - Roma |
| | Vittorio Marrama | Viale del Ministero degli Affari Esteri, 6 - Roma |
| | Nora Federici | Via del Mandrione, 34 - Roma |
| | A. Ruberti | Via Cesare De Lollis, 20 - Roma |
| | E. Tarantelli | Via De Dominicis, 13/15 – Roma |
| | Assisi | Via Assisi, 77 - Roma |
| | Valle Aurelia | Via Baldo degli Ubaldi, 256 - Roma |
| | Ponte di Nona | Via Ponte di Nona , Roma |
| | Villafranca | Via Villafranca – Latina |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Presidio Tor Vergata | Falcone e Borsellino | Via Mario Angeloni, 13/17 - Roma |
| | Uffici Amministrativi | Via Cambridge 115 - Roma |
| | New Cambridge | Via Cambridge 115 - Roma |
| | Archeologia | Via dell'Archeologia, 29 - Roma |
| Presidio Roma Tre | Uffici Amministrativi | Via Vasca Navale, 79 Roma |
| | Valleranello | Via Valleranello, 99 Roma |
| | Ostia – Giulio Regeni | Via Bernardino da Monticastro, 1 - Roma |
| Ulteriori presidi | Civitavecchia | Via Dalmazia, 28 – Civitavecchia |
| | Roma | Via Ostilia, 46 - Roma |
| | Roma | Via Edgardo Ferrati, 3 - Roma |

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € **446.428,57, IVA esclusa** dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2020 definito come segue:

Tab. n. 2

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Importo (IVA esclusa) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
|------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|---|----------------|
| | | | | | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile |
| Edifici civili e industriali | OG 1 | Class. II | € 280.000,00 | 62,72 | Prevalente | 30% |
| Impianti tecnologici | OG11 | Class. I | € 166.428,57 | 37,28 | Scorporabile | 30% |

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e gli ulteriori oneri verranno computati di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoli contratti. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad essere correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Resta inteso che i lavori oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva, potendo, quindi, DiSCo, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere, indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di lavori. DiSCo potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l'Accordo quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l'Affidatario rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di DiSCo a qualsivoglia titolo.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi sia inferiore a quello descritto nella tab. n. 2 del presente articolo.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi.

L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma, L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi del presente Capitolato.

L'efficacia dell'Accordo quadro sarà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2020 salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

7

Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (31 dicembre 2020), fossero ancora in corso lavori richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi lavori.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a

risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ART 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli appalti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun **Contratto di appalto specifico/ordinativo** dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- Documentazione tecnica per l'esecuzione dell'appalto.
- contenuto prestazionale e tecnico in riferimento all'appalto specifico;
- l'importo economico;
- l'elencazione della quantità e del costo delle singole prestazioni, attrezzature, noleggi, etc. sulla base dell'offerta formulata in sede di gara;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione;
- il numero, la qualifica dei lavoratori impiegati;
- ulteriori oneri previsti per l'esecuzione delle prestazioni;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;

- CIG della gara e CIG derivato¹ o eventuale CUP per ogni singolo Appalto specifico/ordinazione;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

Per l'aggiudicazione degli appalti specifici/ordinativi, DiSCo invierà all'Affidatario una Richiesta di Offerta su cui andranno eseguite le varie prestazioni secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta indicata e secondo il prezzario offerto in sede di gara (o con le modalità previste in caso di prestazioni extracontrattuali).

In dettaglio gli appalti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle prestazioni non rientranti nel **“Tariffario dei Prezzi per le Opere edili ed Impiantistiche edizione 2012 della regione Lazio”** (posto a base di gara).

Le attività extracontrattuali saranno gestite sempre mediante l'attivazione di appalti specifici/ordinativi.

I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati, in contraddittorio, sulla base di “preventivi di spesa” applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara sui seguenti listini:

1. Prezzario delle Opere edili edito dalla Camera di Commercio di Roma;
2. Prezzi Informativi dell'edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) (Regione Lazio);
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL). dei prezzi unitari;
4. Tariffario dei Prezzi per le Opere edili ed Impiantistiche recenti delle regioni limitrofe al Lazio.

In tal caso, l'Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.

L'Appaltatore può:

¹ Si veda in tal senso le Linee guida dell'ANAC approvate con Delibera n. 556 del 31/5/2017 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che sul punto recita espressamente: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell'appalto”.

- suggerire le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi evidenziati;
- suggerire gli interventi da eseguire;
- redigere un preventivo di spesa analitico utilizzando l'elenco prezzi;
- produrre documentazione tecnico-economica esaustiva tale da permettere all'Amministrazione di decidere se effettuare l'intervento.

Gli interventi dovranno essere sempre autorizzati prima dell'esecuzione.

I livelli progettuali anche esecutivi saranno predisposti dall'Amministrazione.

Potranno essere richiesti dall'Amministrazione sopralluoghi che producano una relazione tecnica accompagnata dalla necessaria documentazione. Tali sopralluoghi comportano:

- individuazione degli interventi da eseguire;
- individuazione delle soluzioni tecniche da adottare;
- fornitura della documentazione tecnica, comprensiva di foto, necessaria per definire la fattibilità o meno dell'intervento.

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- A)** il presente capitolato speciale;
- B)** documentazione progettuale;
- C)** ulteriore documentazione tecnica, di sicurezza, amministrativa e prevista dalla normativa vigente necessaria per l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 5 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI RICHIESTE

Il contenuto delle prestazioni è illustrato, oltre che dal presente Capitolato, anche dagli altri documenti che fanno parte della gara.

L'obiettivo fondamentale è quello di mantenere i beni dell'Amministrazione in perfetto stato di sicurezza, funzionalità, decoro.

A tale scopo si richiede che l'Appaltatore, non solo fornisca prestazioni e lavori di tipo operativo e manutentivo, ma anche di tipo tecnico e ricognitivo, tali da garantire il successo di un'attività complessa che richiede l'esecuzione delle seguenti attività:

- esecuzione degli interventi;

- conoscenza del patrimonio immobiliare da mantenere, mediante costante verifica e sondaggio dello stato degli immobili;
- organizzazione delle attività di sopralluogo, verifica nonché gestione e programmazione degli ordini di intervento;

Tutte le opere e le prestazioni saranno contabilizzate “a misura” sulla base della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio con l’applicazione del ribasso offerto in gara (salvo l’ipotesi di prestazioni extracontrattuali).

Le attività di manutenzione si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

a) **Opere Edili:**

- strutture murarie, scale, atri;
- facciate dei fabbricati;
- balconi;
- coperture;
- impermeabilizzazioni;
- fognature e scarichi;
- pluviali, grondaie, bocchettoni e similari
- aree cortilive, caditoie, pozzetti, fognature;
- recinzioni;
- pareti e soffitti: intonaci, opere da pittore, tinte, vernici, parati, controsoffitti, pareti divisorie, opere in vetro;
- pavimenti e rivestimenti;
- isolamenti

b) **Impianti**

che includono la ricerca di guasti, attraverso l’impiego di idonee attrezzature e macchinari, la sostituzione e la riparazione di componenti guasti:

- impianti elettrici (quadri, linee principali e secondarie, derivazioni, prese elettriche, ecc.);
- impianti di illuminazione (apparecchi di illuminazione, lampade, starter, ecc.);
- impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria;
- impianti di produzione di acqua calda;

- impianti idrico-sanitari (tubazioni adduzione e scarico, raccorderia, rubinetteria, apparecchi, ecc.);
- impianti e mezzi antincendio;
- impianti di sollevamento acqua;
- impianti di videosorveglianza ed antintrusione;
- impianto T.V.;
- impianti gas;
- apparecchi di estrazione e ventilazione locali;
- ogni altro elemento edilizio e impiantistico inerente la funzionalità dell'alloggio e delle sue pertinenze.

c) Opere in ferro e alluminio e di falegnameria

che includono la sistemazione e la revisione di porte, cancelli, infissi, serramenti comprensivi degli interventi finalizzati alla sostituzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- vetri
- cilindri e serrature
- pareti mobili
- rulli e cassonetti
- telai e controtelai

Art. 6 PRESTAZIONI MANUTENTIVE

All'atto dell'aggiudicazione, l'Appaltatore assumerà l'obbligo di svolgere tutte le prestazioni commissionate dall'Amministrazione mediante specifici ordini applicativi, atti ad assicurare la conservazione dei beni/fabbricati e il loro miglior stato di efficienza possibile, con la massima disponibilità d'uso del patrimonio.

L'Appaltatore, se richiesto con specifico ordine applicativo, ha l'obbligo di svolgere per ogni immobile e per ogni impianto le ispezioni, verifiche, controlli, analisi, monitoraggi al fine di conoscere lo stato manutentivo di ogni elemento tecnico, prestazioni compensate sulla base dell'elenco prezzi.

ART. 7 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Il **servizio di reperibilità** dovrà essere attivo ventiquattro ore su ventiquattro per tutta la durata del contratto tramite la messa a disposizione di apposito numero telefonico. In tal senso l'appaltatore è chiamato ad intervenire su semplice richiesta secondo le modalità previste dal presente capitolato e secondo le modalità concordate con il committente.

Sulla base della gravità delle segnalazioni l'Appaltatore è tenuto ad intervenire sul posto, in autonomia, con azioni idonee di pronto intervento atte ad eliminare le situazioni di pericolo ed eseguendo le opere necessarie a ripristinare la funzionalità dell'immobile informando tempestivamente il personale dell'Amministrazione entro 24 h secondo le modalità che verranno concordate.

Art. 8 TEMPI DI INTERVENTO

Per la realizzazione degli interventi manutentivi ordinari vengono definiti i seguenti tempi di intervento dall'emissione dell'ordine di manutenzione:

- interventi non urgenti: inizio entro 5 gg. dall'ordinativo;
- interventi urgenti: inizio entro 24 h. dall'ordinativo;
- pronto intervento urgente: inizio lavorazione entro 3 ore dall'ordinativo.

La definizione del grado di urgenza degli interventi verrà effettuata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e indicato nell'ordinativo inviato all'Appaltatore.

Art. 9 CONTABILIZZAZIONE

In generale i lavori manutentivi saranno contabilizzati in contraddittorio con il tecnico dell'Amministrazione referente e remunerati sulla base dell'elenco prezzi e dello sconto offerto in fase di gara d'appaltatore (salvo l'ipotesi di prestazioni extracontrattuali) sulla base delle previsioni di cui al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Art. 10 DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

In relazione all'esecuzione dell'appalto l'Impresa Appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, assume pienamente ed interamente la responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento dell'opera. In particolare essa dovrà attuare sempre a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose.

L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale della Direzione e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. Pertanto sia la Stazione Appaltante che tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico amministrativa dei lavori, si intendono esplicitamente esonerati da qualsivoglia responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, entro 30 (trenta) gg. dall'aggiudicazione e comunque 5 (cinque) giorni prima della consegna dei lavori (per ciascun appalto specifico), l'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante ed al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, a mezzo di lettera raccomandata/pec:

1. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. h del D.Lgs. 81/08;
2. la lettera di incarico del Direttore di cantiere controfirmata in calce in segno di accettazione incondizionata da parte dello stesso, salvo che il titolare dell'Impresa, potendone, intenda eseguire direttamente le relative prestazioni, nel qual caso dovrà inviare la relativa dichiarazione;
3. la dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL, e Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lett. b del D.Lgs. 81/08).

Art. 11 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Nella formazione dell'offerta l' Impresa appaltatrice dovrà comprendere anche tutti i costi, oneri e obblighi necessari all'approntamento ed alla gestione del cantiere; dovrà tenere conto tra l'altro anche dei seguenti oneri:

- il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'impianto o l'esercizio del cantiere, ivi compreso il relativo accesso dalla via pubblica comprese le relative eventuali ordinanze, nonché in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, escluso solo il permesso a costruire;
- il ripristino e/o la riparazione di opere esterne all'area di cantiere danneggiate nel corso dei lavori;
- la disattivazione di linee elettriche, telefoniche, tubazioni acqua e gas a servizio del fabbricato e lo spostamento delle linee elettriche aeree e telefoniche interessanti il cantiere, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee di servizio sotterranee che costituiscono impedimento all'impianto di cantiere e/o al normale svolgimento dei lavori;
- la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati compreso l'allontanamento, anche in discariche per rifiuti speciali, o accantonamento di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, ceppa, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgombrare l'area da utilizzare ed internamente il fabbricato, compresi anche la pulizia del cantiere durante lo svolgimento dei lavori ed il deposito all'interno e/o all'esterno del cantiere dal materiale di scavo da riutilizzare;
- il ripristino della zone interessate dai lavori;

- il ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a mezzi sussidiarietà che consentano la regolare esecuzione dei lavori; il ripristino della viabilità pubblica esistente qualora danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del Codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti Uffici e dalla Direzione dei Lavori;
- il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ad accessi attraverso proprietà di terzi anche secondo le norme vigenti in materia di espropriazione e di occupazione di immobili per causa di pubblica utilità;
- la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere secondo le disposizioni della D.L., qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento dei lavori, il mantenimento della stessa fino all'ultimazione dei lavori;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui venga disposta la sospensione dei lavori siano impediti deterioramento di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'assoluto rispetto da parte dell'Appaltatore, in quanto produttore dei rifiuti generati dall'attività oggetto di appalto, di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e delle disposizioni in materia ambientale escludendo qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante derivante da una gestione dei rifiuti non conforme alle disposizioni di legge;
- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere e ove necessario, dell'apposito cartello, con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, secondo il modello tipo ed il testo che sarà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- la fornitura alla Direzione dei Lavori del personale, degli strumenti e degli accessori necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed assaggi, nonché la messa a disposizione dei relativi canneggiatori;
- la redazione di tutti gli elaborati esecutivi di cantiere per spiccati, sterri, strutture, reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari costruttivi e quanto altro necessario per la realizzazione delle opere, nonché nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari elaborati contrattuali, la necessaria integrazione di questi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;

- i risanamenti e i rimbonimenti con materiali aridi di cava di tutti gli accessi interni ed esterni ai fabbricati, per consentire la continuazione delle opere anche in presenza di terreni impregnati di acqua;
- l'allontanamento in discariche autorizzate dei materiali di risulta, anche se classificati rifiuti speciali, compreso ogni e qualsiasi onere e spesa, il tutto assicurando che lo smaltimento del materiale di risulta e di quanto da conferirsi in discarica avvenga nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss. mm., per ciò che attiene alle dovute autorizzazioni, con espressa manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità in materia di reati ambientali;
- l'allontanamento delle acque di falda e di quelle meteoriche mediante pompaggi con autopompe, elettropompe, gruppi aspiranti e la costruzione di scoline;
- l'adozione dei paramenti di protezione estesi anche a tutte le facciate dei fabbricati aggettanti su suolo pubblico;
- l'adozione di chiusure perimetrali provvisorie dei fabbricati, con teli di polietilene o altro materiale idoneo, per consentire, previo riscaldamento dei locali, l'esecuzione di tutte le opere, escluse solo le strutture, quando la temperatura esterna scende sotto zero gradi centigradi;
- la costruzione di coperture provvisorie di locali e fabbricati e la costruzione di passaggi coperti colleganti i fabbricati alle aree esterne dove vengono preparati i leganti e accatastati i materiali;
- l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per l'esecuzione di prove di carico e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo degli impianti ed apparecchiature che la Direzione dei Lavori vorrà far eseguire;
- la manutenzione, l'assistenza, la riparazione e la sostituzione di ogni e qualsiasi apparecchiatura, compresa la necessaria mano d'opera, fino all'ultimazione dei lavori;
- l'eventuale allacciamento degli impianti elettrici ai contatori e delle caldaie agli impianti elettrici dalle prese predisposte;
- la rispondenza di tutti i componenti degli edifici alle norme di qualità vigenti ed il possesso dei marchi di qualità previsti dalle norme vigenti di buona esecuzione a regola d'arte;
- le coloriture di tubazioni e di opere in lamiera che restassero in vista;
- l'esecuzione di prove e collaudi indicati negli articoli precedenti e seguenti;
- il rispetto delle prescrizioni delle Norme UNI e UNI-CIG;
- per le caldaie allacciate a canna fumaria: il collegamento a tenuta caldaia-camino con canale da fumo metallico rigido, completo di rosettoni, raccordi alla caldaia e sigillature a norma secondo UNI 7129 e UNI 10641, fornito e posto in opera conformemente alle prescrizioni del produttore della caldaia, compreso anche il collegamento al condotto dell'aria comburente;

- per le caldaie dotate di kit di prelievo aria comburente ed espulsione fumi, sia coassiale che separato: il collegamento a tenuta caldaia-kit mediante tubazioni rettilinee e curve, guarnizioni e pezzi speciali, comprese eventuali deviazioni da eseguire nel sottotetto, per il prelievo dell' aria comburente direttamente dall' esterno e per l' espulsione dei fumi sul tetto entro comignolo a norma secondo UNI 7129 e UNI 10641. Il kit sarà della stessa marca della caldaia fornito e posto in opera conformemente alle prescrizioni del produttore completi di ogni accessorio e secondo le indicazioni dei particolari esecutivi e della D.L.;
 - l' eventuale allacciamento ai contatori della rete idrica dei singoli impianti compresa l'identificazione con targhetta numerata per l'abbinamento al relativo alloggio;
 - l' eventuale allacciamento ai contatori del gas metano dei singoli impianti compresa l'identificazione con targhetta numerata per l'abbinamento al relativo alloggio;
 - la pulizia dei pavimenti, delle scale, degli infissi, dei vetri, dei davanzali, dei parapetti, ecc. in modo che ogni alloggio e ogni locale e le opere esterne risultino perfettamente in ordine, pulite in ogni loro parte e pronte all'uso da eseguire al termine dei lavori;
 - il controllo della chiusura di tutte le chiavi di arresto ed i rubinetti onde evitare problemi al momento dell'applicazione dei contatori;
 - la realizzazione e il mantenimento di tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità per consentire l'esecuzione di opere, impianti e forniture scorporate;
 - la conservazione in cantiere della copia dei piani di sicurezza e coordinamento dell'Appaltatore e delle Imprese subappaltatrici;
 - l'assistenza alla dismissione delle linee dei sotto servizi non più attive e/o necessarie nonché tutte le relative verifiche ed accertamenti delle stesse al fine di garantire la continuità dei servizi anche in forma provvisoria;
 - documentazione fotografica completa per ogni linea dei sotto servizi realizzata con i necessari riferimenti, riportati su appositi elaborati grafici, atti ad individuare le singole riprese fotografiche;
 - collaudo delle tubazioni realizzate delle reti idriche, fognarie meteoriche e nere, e dei cavidotti ENEL (o altri gestori) e telefonici;
 - il rispetto delle clausole contrattuali contenute nei "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 43) l'Impresa/Ditta appaltatrice è tenuta ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione, in altre zone della Provincia, oltre a quella in cui è risultata affidataria, applicando la medesima offerta presentata; Per tutti i costi, oneri ed obblighi di cui sopra, nonché per tutti gli altri descritti negli articoli precedenti e

seguenti del presente capitolato, l'Impresa non potrà pertanto avanzare pretese di sorta per compensi al di fuori dei prezzi dell'Elenco Prezzi, né ritardare la consegna e l'utile prosecuzione dei lavori stessi.

Oltre alle spese citate nei precedenti articoli, sono a carico dell'Impresa:

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso;
- tutte le spese e gli oneri per l'eventuale redazione dei calcoli di progetto di opere strutturali;
- tutte le spese e gli oneri per la denuncia, ai sensi della L. 1086/71 e successive modifiche, ai competenti uffici, a cura dell'Impresa, dei calcoli dei c.a. secondo le modalità previste dalla vigente legislazione;
- tutte le spese, gli oneri e le incombenze per il rispetto durante la realizzazione dell'opera del D. Lgs. 81/08 e del piano di sicurezza e di coordinamento;
- tutte le spese, gli oneri e le incombenze per il coordinamento di tutte le imprese presenti in cantiere per la realizzazione di quanto compreso nell'appalto;
- tutti gli oneri per l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l'accertamento della qualità e della resistenza dei materiali fuori opera, compresa l'attrezzatura e i mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori autorizzati dal Ministero all'esecuzione delle prove ed alla emissione dei relativi certificati, ai fini dell'ottenimento dei relativi certificati; la consegna dei campioni a laboratori autorizzati dal Ministero, dovrà essere effettuata entro 7 giorni dall'ordine della D.L. e qualora l'Impresa Appaltatrice non consegna al laboratorio i campioni nei termini sopra indicati verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni campione; i certificati dovranno essere consegnati alla D.L. entro una settimana dalla loro emissione; qualora l'Impresa Appaltatrice non consegna alla D.L. i certificati dei laboratori specializzati nei termini sopra indicati verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni campione;
- tutte le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare sulle forniture ed opere in conseguenza dell'appalto, anche qualora oneri, tasse ed imposte siano intestate a nome della Stazione Appaltante o di altri.
- tutte le altre spese ed oneri elencati nei precedenti e nei successivi articoli del presente Capitolato.
- tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione della contabilità finale;
- ogni altro onere economico connesso, dipendente e consequenziale all'esecuzione delle lavorazioni.

Art. 12 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI FABBRICATI

L'Amministrazione avrà facoltà di variare nel tempo, in più o in meno, il numero delle unità immobiliari e relativi impianti oggetto del presente appalto in quanto la consistenza del patrimonio oggetto del presente capitolato è soggetto a variazioni nel tempo.

ART. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 14 DIRETTORE DI CANTIERE

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è un professionista nominato e comunicato alla Stazione appaltante.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 15 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano le normative vigente di settore e

i “CAM” di cui al DECRETO 11 gennaio 2017.

ART. 16 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori, l’esecutore dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione aziendale; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall’impresa potrà essere modificato o integrato su invito dell’Amministrazione, ogni volta sia necessario assicurare una migliore esecuzione delle opere ed in particolare:

- a) per coordinare le lavorazioni oggetto di appalto con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte con la realizzazione delle opere, purché gli eventuali ritardi non siano imputabili ad inadempienze dell’Amministrazione;
- c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione, che abbiano competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’impresa e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal direttore dei lavori.

ART. 17 SOSPENSIONI E PROROGHE

Si applica la disciplina prevista dal DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 18 ONERI PER LA SICUREZZA

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

ART. 19 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

22

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'esecutore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori con riferimento a danni a persone, cose, animali .

La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 5.000.000 per sinistro.**

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 20 NORME GENERALI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene anche nei riguardi degli studenti e dei dipendenti dell'Ente.

L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 21 SUBAPPALTO

Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi

È consentito il sub-affidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di sub affidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da sub-affidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 22 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

ART. 23 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige, entro cinque giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi della normativa vigente.

ART. 24 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 25 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

È ammessa la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, e prima dell'emissione del collaudo provvisorio.

ART. 26 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri contemplati nel capitolato generale d'appalto, nella normativa vigente di settore e nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera;
- c) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade;
- d) l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del contratto;
- e) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla

stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio per la direzione lavori, che siano arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

i) per i lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sotto murazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l'esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

ART. 27 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell'esecutore, essendo quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

ART. 28 CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e cura dell'esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti, dei materiali e delle attrezzature in esso presenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

ART. 29 CARTELLO DI CANTIERE

L'esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla normativa vigente e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 30 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalla normativa vigente. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

ART. 31 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvederà alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.

In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.

Il Capo Progetto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.

Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.

ART. 32 PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 34 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 2 dell'art. 1 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento e dell'appalto specifico;
- b) l'importo della prestazione;
- c) CIG + CIG derivato²;
- d) CUP (relativo al progetto FSE su cui ricadono i prestatori di lavoro);

²Si veda il PAR. 5.4 della Determinazione n. 556 del 31/05/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che recita espressamente che: *“Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell'appalto”*.

e) Totale della fattura.

f) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).

g) bolle di consegna materiali previsti per l'allestimento (qualora necessario).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obiettivi raggiunti.

La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

Sarà ammissibile da parte dell'Amministrazione il pagamento di fatture in acconto per esigenze connesse alla rendicontazione dei fondi comunitari nelle modalità da essa indicate o ulteriori esigenze legate alla riuscita del progetto.

In riferimento alle prestazioni nel presente del Capitolato d'onere, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di *ritenute a garanzia* operate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 30, co.5-bis del D.lgs 50/2016 e smi.

Al termine dei rapporti contrattuali l'operatore economico emetterà una fattura finale per lo svincolo delle ritenute a garanzia, per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia detratte sulle fatture in sede di liquidazione emesse nel corso del contratto (art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50/2016).

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno

riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti ordinarie dell'Amministrazione.

Le risorse necessarie per le prestazioni afferenti ai progetti FSE in corso al momento della stipulazione contrattuale del presente Accordo Quadro saranno imputate ai medesimi progetti comunitari.

Qualora, nel periodo contrattuale del presente Accordo Quadro, venissero affidati all'Amministrazione ulteriori progetti FSE o in caso di prosecuzione di quelli già gestiti dall'Amministrazione stessa, le spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni ad essi afferenti verranno stornate dal bilancio dell'Amministrazione ed imputate sugli appositi capitoli di spesa di detti progetti

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

E' inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ogni qual volta un Direttore dell'esecuzione del Contratto lo ritenga necessario, di inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita all'Amministrazione presso gli uffici dello stesso nell'orario stabilito, per ricevere prescrizioni e comunicazioni relative all'appalto.

L'Appaltatore che personalmente non segua le attività o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dei contratti, è tenuto a delegare, temporaneamente, un terzo che abbia il potere di sottoscrivere tali atti.

La delega ed il documento identificativo dei poteri del delegato deve pervenire all'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).

ART. 35 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la

cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

ART. 36 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento del valore dell'Accordo Quadro.

La quantificazione della cauzione sarà determinata, tuttavia, dal ribasso offerto in sede di gara, dall'abbattimento del 20%, poiché si richiede in fase di gara il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e dell'ulteriore abbattimento del 50% in caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà allegare alla suddetta garanzia **ORIGINALE** o **COPIA CONFORME** dette certificazioni.

La garanzia fideiussoria di cui al comma i a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e srni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

ART. 37 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).

Art. 38 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART. 39 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

39

ART. 40 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con DiSCo al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine della Società.

ART. 41 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Carmine Basilicata.

ART. 42 DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori sarà nominato con il successivo provvedimento in fase di aggiudicazione.

ART. 43 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto mediante le modalità previste dal MEPA. Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

ART. 44 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi e della nuova normativa europea s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

40

ART. 45 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 46 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 47 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa anche di natura regolatoria che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore

DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

Timbro e firma per accettazione

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 32 Penali; art. 33 Risoluzione del contratto; art. 38 Recesso; art. 45 Foro competente; art. 46 Clausola compromissoria.